


1) 	2) ente COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO Codice Ente 11036	3) sigla G.C.	4) numero 82	5) data 14/10/2020
6) oggetto CERTIFICATI ANAGRAFICI, AUTENTICHE DI FIRMA E COPIE E ALTRI DOCUMENTI EMESSI DALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. – SOPPRESSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01.01.2021				
Codice deliberazione				

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **2020**, addì **quattordici** del mese di **Ottobre** alle ore **16:15**, nella Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la **Giunta Comunale**.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	Assenza
FERRARI LUCA	Sindaco	X	
MAGLIO GIANLUCA	Assessore	X	
SABBADINI BEATRICE	Assessore		X

Presenti: 2 Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Ladolcetta Dott.ssa Annunziata**.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **Luca Ferrari**, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni che impone ai comuni la riscossione dei diritti di segreteria di seguito indicati:

- a) certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta semplice: Euro 0,26;
- b) certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta resa legale: Euro 0,52;
- c) certificati ed attestati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta semplice per ogni nominativo: Euro 2,50 (attualmente pari a Euro 2,58);
- d) certificati ed attestati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta resa legale per ogni nominativo: Euro 5,00 (attualmente pari a Euro 5,16);

DATO ATTO, altresì, che, in data 30 marzo 2001 è entrato in vigore il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997 n. 127" che, all'articolo 110, ha abrogato l'articolo 194 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238, recante l'antecedente Regolamento dello stato civile, determinando l'esenzione dei diritti di segreteria per i certificati di stato civile;

VISTO il combinato disposto degli articoli 30 comma 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, come modificato dall'articolo 27 del decreto legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e articolo 41 comma 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativo alla ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria;

VISTO l'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e successive integrazioni e il decreto ministeriale 31 luglio 1995 che prevedono le modalità di versamento dei diritti riscossi;

VISTO, altresì, l'articolo 2, comma 15, della legge 15 maggio 1997, n. 127 "Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica", il quale prevede che i comuni che non versano nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10 possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione dei diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale;

DATO ATTO che il comune di Montanaso Lombardo non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che l'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, della legge 16 giugno 1998, n. 191, del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, hanno determinato una sensibile diminuzione nella produzione di certificazioni, autenticazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà con l'obiettivo di semplificare i procedimenti e gli adempimenti richiesti a carico dei cittadini e degli stessi uffici pubblici;

CONSIDERATO che l'abolizione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici ed altra documentazione, comporta un miglioramento della qualità del servizio, con minori tempi di attesa per l'utenza dovuti alla riscossione e alla gestione dei resti, benefici economici per i cittadini che richiedono gli

atti e i certificati in questione, oltre a snellire il lavoro degli uffici comunali erogatori dei servizi stessi, in ordine alla rendicontazione e ad altri adempimenti correlati;

CONSIDERATO altresì che le registrazioni delle entrate per i diritti di segreteria comporterebbe un aggravio di lavoro per i dipendenti del Comune non giustificato dall'esiguo introito;

RITENUTO, quindi, di avvalersi della facoltà prevista dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, al fine di adottare tutti i provvedimenti possibili per proseguire in tale direzione di semplificazione, sopprimendo i diritti previsti per il rilascio di certificati, documenti ed altri atti amministrativi, c.d. di segreteria a decorrere dall'anno 2021, stimando la minore entrata in € 162,00, somma del tutto irrisoria rispetto ai benefici che si conseguono;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 dai Responsabili del Servizio demografico e del Servizio finanziario;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di sopprimere, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **a far data dal 01 gennaio 2021**, i seguenti diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio di certificati di qualunque natura, atti di notorietà, autenticazioni di firme e documenti ed altri atti amministrativi emessi dall'ufficio Servizi demografici:

- a) certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta semplice: Euro 0,26;
- b) certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta resa legale: Euro 0,52;
- c) certificati ed attestati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta semplice per ogni nominativo: Euro 2,50 (attualmente pari a Euro 2,58);
- d) certificati ed attestati redatti a mano con ricerca d'archivio in carta resa legale per ogni nominativo: Euro 5,00 (attualmente pari a Euro 5,16);

2. di dare atto che la soppressione dei diritti di segreteria comporterà una minore entrata di Euro 162,00 circa, rispetto a quelle annualmente incassate a tale titolo;

3. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Servizi Demografici per gli adempimenti di competenza.

4. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata unanime votazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Luca Ferrari
(sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
Ladolcetta Dott.ssa Annunziata
(sottoscritto digitalmente)